



Cofinanziato
dall'Unione europea



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE (Novara) - Via Roma 65

cod. fisc. 80014690038 - tel 0321/83131

email: noic81400t@istruzione.it - email pec: noic81400t@pec.istruzione.it

sito web: www.icbiandrate.edu.it

Circ. n. 6 del 07/09/2026

Al personale docente a tempo determinato
Alla sezione Amministrazione trasparente
Agli Atti

Oggetto: ferie del personale con contratto a tempo determinato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto che il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie con normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie. Le ferie del personale con contratto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

VISTO l'art. 36 della Costituzione, ai sensi del quale il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi;

VISTO l'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007, per quanto tuttora applicabile, e la disciplina contrattuale vigente in materia di ferie del personale a tempo determinato;

VISTO l'art. 1, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che disciplina, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e la monetizzazione delle ferie non fruiti nei limiti ivi previsti;

VISTO l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;

VISTO il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione", che all'art. 1, comma 1, modifica il predetto art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, sopprimendo il divieto assoluto di corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi e stabilendo che il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente delle ferie;

Firmato digitalmente da CLAUDIA FALZONI

CONSIDERATO che, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, l'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie può essere corrisposta esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti previsti dalla legge; il datore di lavoro deve invitare formalmente il personale a fruire delle ferie annuali, informandolo in tempo utile che le ferie non fruite andranno perse al termine del periodo di riferimento o dell'eventuale periodo di riporto e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria;

CONSIDERATO altresì che la mancata fruizione delle ferie dipendente da una scelta consapevole del lavoratore, il cui onere della prova è posto a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto; DATO ATTO che l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 144/2026 prevede che la nuova disciplina dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 si applichi al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; pertanto il presente atto è finalizzato anche ad assicurare, sin dall'avvio dell'a.s. 2026/2027, la tracciabilità dell'invito alla fruizione e dell'informazione resa ai dipendenti, ferma restando l'applicazione temporale della disposizione come definita dalla legge;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte del 16/07/2024, prot. 11853, avente oggetto: "ferie docenti con contratto a tempo determinato", nella quale si invitano i Dirigenti scolastici a provvedere "all'atto dell'instaurarsi del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto, ad invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti ...) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva";

Occorre ricordare che la Corte di Cassazione ha permesso di trarre il seguente fondamentale principio di diritto: "[...] *Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all' indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva [...]*" (Corte di Cassazione ordinanza n. 16715/2024).

Di recentissima pubblicazione è poi la sentenza, sempre della Suprema Corte, n. 16525/2026, con la quale è stato espresso un altro fondamentale, nonché complementare, principio di diritto, che qui di seguito si riporta: "*1. Al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di*

apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative. 2. Analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico".

DATO ATTO che il calendario proposto dalla Regione Piemonte è così formulato:

Lunedì 14 Settembre 2026	data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado
Giovedì 10 Giugno 2027	data di fine delle lezioni delle scuole primarie e secondarie di primo grado
Mercoledì 30 giugno 2027	data di fine delle lezioni della scuola dell'infanzia

Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado

7 e 8 Dicembre 2026	ponte dell'Immacolata (sospensioni: 1 giorno)
23 Dicembre- 2026 al 6 Gennaio 2027	vacanze natalizie (sospensioni: 9 giorni)
8-9-10 Febbraio 2027	vacanze di carnevale
25 Marzo 2027 al 30 Marzo 2027	vacanze pasquali (sospensioni: 4 giorni)

VISTO il Piano annuale delle attività 2026/27;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA FORMALMENTE

I docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

INFORMA E AVVISA

che la mancata presentazione dell'istanza di ferie, pur in presenza della concreta possibilità di fruirne e a seguito del presente formale invito, potrà essere valutata quale scelta consapevole del lavoratore. Nei casi e per i periodi ai quali risulti applicabile la disciplina introdotta dal D.L. n. 144/2026, le ferie non fruite per scelta consapevole del dipendente andranno perse al termine del periodo di riferimento o dell'eventuale periodo di riporto autorizzato e, alla cessazione del rapporto, non daranno luogo a indennità finanziaria sostitutiva. Resta fermo che l'eventuale indennità sostitutiva può operare soltanto in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, qualora la mancata fruizione non sia imputabile a una scelta consapevole del lavoratore.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Claudia FALZONI)
firmato digitalmente